Spedizione in abbonamento postale Anno 92° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 giugno 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1950, n. 1301.

Modificazioni al regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960 e 31 dicembre 1928, n. 3458;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il capitolo IV del regolamento sulla stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

CAPITOLO IV

Della sospensione dal servizio e della sospensione dal grado.

SEZIONE I

Della sospensione dal servizio.

Paragrafo 64.

La sospensione dal servizio è una misura cautelare applicabile soltanto nei confronti dei sottufficiali in carriera continuativa.

La sospensione dal servizio:

1) deve essere applicata al sottufficiale detenuto in attesa di giudizio penale;

2) può essere applicata al sottufficiale:

a) sottoposto a procedimento penale — senza essere detenuto — per fatti lesivi del decoro o dell'onore, in attesa di giudizio penale;

b) sottoposto ad inchiesta per conseguente deferimento ad una Commissione di disciplina per grave mancanza disciplinare o per fatti — di carattere indecoroso o lesivi dell'onore e della delicatezza — che comportino la retrocessione dal grado.

Il provvedimento di sospensione dal servizio è adottato dal Ministro per la difesa.

Paragrafo 65.

La sospensione dal servizio inibisce temporaneamente al sottufficiale le sue funzioni.

Il sottufficiale sospeso dal servizio ai sensi del n. 2 del paragrafo precedente sarà allontanato dal reparto e considerato in licenza straordinaria fino a quando non sia stata pronunciata sentenza di assoluzione o sentenza di condanna che — in conformità delle vigenti disposizioni — non comporti l'adozione di alcun provvedimento di stato oppure fino a quando non sia stato sanzionato dal Ministro per la difesa il giudizio favorevole espresso dalla Commissione di disciplina.

Paragrafo 65-*bis*.

Al sottufficiale sospeso dal servizio saranno corrisposti solamente lo stipendio o paga ridotti a metà, l'indennità carovita ridotta a metà, con esclusione di qualsiasi altra indennità. Nel caso di sentenza di assoluzione o sentenza di condanna che non comporti l'adozione di alcun provvedimento di stato oppure di verdetto favorevole espresso dalla Commissione di disciplina, il sottufficiale ha diritto alla parte di assegni e supplementi non percepiti.

Resta però salva ed impregiudicata, nel caso di giudizio penale conclusosi con sentenza di assoluzione che non sia per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste o con sentenza di condanna che non comporti alcun provvedimento di stato, l'adozione di quei provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari.

SEZIONE II

Della sospensione dal grado.

Paragrafo 66.

La sospensione dal grado priva temporaneamente del grado il sottufficiale e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato, facendogli perdere, per tutta la sua

durata, l'autorità, le attribuzioni, l'anzianità, i distintivi di grado, la carica, i diritti ed i vantaggi inerenti allo stato di sottufficiale, nonchè tutti gli assegni.

Il provvedimento della sospensione dal grado è adottato dal Ministro per la difesa.

Paragrafo 66-*bis*.

La sospensione dal grado deve essere applicata al sottufficiale in carriera continuativa detenuto per espiazione di pena, che non implichi la degradazione, la rimozione o la perdita del grado, per tutta la durata della detenzione.

Alla moglie ed ai figli minorenni del sottufficiale in carriera continuativa sospeso dal grado potrà essere corrisposto un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio o paga.

Paragrafo 66-*ter*.

La sospensione dal grado a carico del sottufficiale delle categorie in congedo:

1) deve essere applicata:

a) se detenuto in espiazione di pena, che non implichi la degradazione, la rimozione o la perdita del grado, per tutta la durata della detenzione;

b) se detenuto in attesa di giudizio penale. In tal caso la sospensione è applicata quale misura cautelare;

2) può essere applicata quale misura cautelare:

a) se sottoposto a procedimento penale, senza essere detenuto per reati di indole indecorosa;

b) se sottoposto ad inchiesta per conseguente deferimento ad una Commissione di disciplina per grave mancanza disciplinare o per fatti lesivi del decoro o dell'onore che comportino la retrocessione dal grado.

Paragrafo 66-*quater*.

Oltre agli effetti di cui al paragrafo 66, la sospensione dal grado comporta nei confronti dei sottufficiali in servizio appartenenti alle categorie in congedo l'immediato collocamento in congedo se detenuti in espiazione di pena o l'immediato invio in licenza straordinaria senza assegni se in attesa di giudizio penale o disciplinare.

Il periodo di tempo, trascorso dal sottufficiale in sospensione dal grado disposto ai sensi del n. 2 del paragrafo precedente, non è computato ai fini della anzianità e degli obblighi di leva o di richiamo alle armi, qualora il giudizio penale o disciplinare sia seguito rispettivamente da condanna passata in giudicato o da retrocessione dal grado.

Nel caso di sentenza di assoluzione o di sentenza di condanna che non comporti l'adozione di un provvedimento di stato oppure di verdetto favorevole espresso dalla Commissione di disciplina, il sottufficiale viene reintegrato nel grado e nella sua anzianità.

Resta però salva ed impregiudicata, nel caso di giudizio penale conclusosi con sentenza di assoluzione che non sia per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste o con sentenza di condanna che non comporti alcun provvedimento di stato, l'adozione di quei provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari.

Il sottufficiale delle categorie in congedo, che mentre è in servizio incorra nella sospensione dal grado perchè detenuto in attesa di giudizio per reato previsto dai codici penali militari o comunque connesso con la prestazione del servizio, in caso di assoluzione acquista diritto agli assegni non percepiti qualora la ordinanza o la sentenza definitiva di assoluzione escludono l'esistenza del fatto o, confermandola, escludano che il sottufficiale vi abbia partecipato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 15 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1951
Atti del Governo, registro n. 39, *foglio n.* 80. — CARLOMAGNO

LEGGE 4 maggio 1951, n. **385**.

Prosecuzione dei lavori di ricostruzione del porto di Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prosecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati da azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova, per l'ammontare di lire un miliardo, sarà corrisposta al Consorzio autonomo del porto di Genova, a partire dall'esercizio 1950-51, sui fondi assegnati con la legge 12 luglio 1949, n. 460, l'annualità costante trentennale anticipata, comprensiva di capitale ed interesse al tasso del 5 per cento, di lire 61.953.740.

Art. 2.

La corresponsione di detta annualità di L. 61.953.740 sarà sospesa a partire dall'esercizio 1956-57, qualora entro il 30 giugno 1956 non saranno stati presentati al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti giustificativi delle spese sostenute per opere e forniture nell'importo totale di lire un miliardo, o proporzionalmente ridotta, salvo conguaglio del corrisposto, qualora risultassero detti rendiconti complessivamente di importo inferiore.

Art. 3.

Ai lavori da eseguire con la somma autorizzata con la presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710.

Art. 4.

Il limite di impegno di lire 3.800.000.000 di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460, fino alla concorrenza di lire 61.953.740 corrispondente all'annualità prevista all'art. 1, è utilizzabile per l'annualità dell'esercizio 1950-51.

La somma per il pagamento della predetta annualità sarà iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 e corrispondenti fino all'esercizio 1979-80.

E' ridotto di lire 61.953.740 lo stanziamento del capitolo n. 312 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 4 maggio 1951, n. 386.

Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli per l'arredamento della stazione marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un contributo straordinario di lire 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 all'Ente autonomo del porto di Napoli, per l'arredamento della stazione marittima.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente art. 1 viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 (ottavo provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PETRILLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 4 maggio 1951, n. 387.

Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso il Ministero della marina mercantile è costituito un apposito fondo, gestito dal Ministero stesso, con il contributo da versarsi dagli armatori secondo le disposizioni dell'articolo seguente, per corrispondere ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, che siano in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, uno speciale sussidio mensile, con decorrenza dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1951.

Art. 2.

Per il periodo corrente dal 1° luglio 1949 fino al 31 dicembre 1951 gli armatori di navi mercantili nazionali in armamento (munite di ruolo d'equipaggio), fatta eccezione delle navi a propulsione meccanica di stazza lorda inferiore a 301 tonnellate, dei velieri, dei motovelieri, dei velieri con motore ausiliario, dei pescherecci a propulsione meccanica, purchè addetti esclusivamente alla pesca, e dei rimorchiatori, di qualunque tonnellaggio, sono tenuti a versare al fondo previsto dall'articolo precedente un contributo di lire 2500 mensili per ogni marittimo imbarcato su ciascuna nave, e comunque per un numero di persone non inferiore a quello previsto dalla tabella di armamento, ed in proporzione al periodo di armamento mensile della nave stessa.

Per gli equipaggi arruolati alla parte il contributo è a carico del solo armatore.

Il versamento del contributo al fondo è effettuato dagli armatori per il tramite dell'ufficio marittimo cui sono iscritte le navi ed in base ad ordine di pagamento da questo emesso, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i versamenti si riferiscono. All'uopo gli armatori, entro il termine predetto, sono tenuti a comunicare all'ufficio marittimo il numero delle persone componenti l'equipaggio di ciascuna unità ed i periodi di disarmo mensili dell'unità stessa.

Per il periodo corrente tra il 1° luglio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge, il versamento delle quote scadute è effettuato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Resta, comunque, fermo per gli armatori l'obbligo del versamento dei contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di disoccupazione involontaria.

Art. 3.

La misura individuale mensile di sussidio da corrispondere ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco è determinata con decreto del Ministro per la marina mercantile in relazione alle somme versate dagli armatori ed al numero dei marittimi ammessi al sussidio.

Art. 4.

L'accertamento del possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del sussidio è devoluto, in sede amministrativa, ad una Commissione istituita presso le

Capitanerie di porto, sedi di uffici di collocamento della gente di mare o nella cui circoscrizione si trovino uffici marittimi sedi anch'essi di uffici di collocamento e composta dal comandante del porto o da un suo delegato, che la presiede, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori, nominati dal comandante del porto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Contro le decisioni delle Commissioni locali è ammesso il ricorso, entro trenta giorni da quello della comunicazione del provvedimento, ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero della marina mercantile e composta da un funzionario del Ministero stesso che la presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori. La decisione della Commissione centrale costituisce provvedimento definitivo.

La Commissione stessa è inoltre preposta all'Amministrazione del fondo di cui all'art. 1, e dovrà, al termine della gestione, presentare apposito rendiconto da approvarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile.

La Commissione centrale è nominata dal Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di categoria per quanto concerne i rappresentanti dei marittimi e quelli degli armatori.

Non possono far parte della Commissione centrale i rappresentanti di categoria che siano stati o siano membri delle Commissioni locali.

E' costituito inoltre un Collegio di revisori composto da un funzionario del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero del tesoro, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori.

Il Collegio dei revisori è nominato dal Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, per quanto concerne i rappresentanti dei marittimi e quelli degli armatori.

Art. 5.

L'armatore che non provveda al versamento del contributo entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta è tenuto, oltre che al pagamento del contributo o delle parti del contributo non versate, al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta.

L'armatore, ove fornisca dati scientemente errati od incompleti, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti per procurare indebitamente a sè o ad altri il sussidio previsto dalla presente legge è punito con la multa da lire 10.000 a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devolute allo Erario dello Stato.

Art. 6.

I crediti per le somme dovute dagli armatori, ai termini dell'art. 2 della presente legge, sono privilegiati ai sensi dell'art. 552 del Codice della navigazione con il medesimo grado dei crediti indicati al n. 3 dello stesso articolo.

La prova dei singoli crediti è data dagli ordini di pagamento emessi dall'ufficio marittimo di iscrizione delle navi, debitamente notificati agli armatori.

Qualora, entro cinque giorni dalla notifica, il pagamento non sia stato effettuato, le somme dovute saranno riscosse con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.

A tale scopo gli uffici marittimi compileranno i ruoli degli armatori morosi comprendendovi gli aggi di riscossione, e li trasmetteranno all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia perchè siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Il debito sarà pagato in unica soluzione alla prossima scadenza successiva alla consegna del ruolo, previa regolare notifica delle cartelle di pagamento da parte degli esattori.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento dei servizi relativi al pagamento del sussidio sono a carico del fondo di cui all'art. 1 entro il limite massimo del 4 % dell'importo delle somme versate dagli armatori ai sensi dell'art. 2.

Art. 8.

Gli atti, che comunque attengano alla richiesta ed all'ammissione al beneficio nonchè al pagamento del sussidio previsto dalla presente legge, sono esenti da bollo.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Petrilli — Marazza — Vanoni — Piccioni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 21 maggio 1951, n. 388.

Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente nazionale serico da lire 750.000 a lire 20.000.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio 1950-51, il contributo ordinario annuo di lire 750.000 a favore dell'Ente nazionale serico, stabilito con regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2263, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107, è elevato a lire 20.000.000.

Art. 2.

La copertura dell'onere derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente sarà effettuata, per l'esercizio 1950-51, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento concernente il fondo di riserva per spese impreviste inscritto al capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie vaziazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 15 febbraio 1880, n. 5300, col quale venne costituito il Consorzio fra lo Stato e la provincia di Verona per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento nella Provincia medesima;

Visti i successivi regi decreti 6 febbraio 1898, n. 83 e 5 ottobre 1903, n. 422, con i quali il concorso dello Stato al detto Consorzio, determinato in L. 5000 annue col decreto 15 febbraio 1880, n. 5300, venne aumentato sino a L. 15.000 annue, restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 15.000;

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, col quale detto contributo statale veniva ulteriormente aumentato fino alla somma di L. 50.000, corrispondente ad eguale contributo a carico della provincia di Verona;

Vista la deliberazione in data 29 novembre 1949, n. 29/1500, della Deputazione provinciale di Verona, con la quale veniva aumentato fino a L. 250.000 il contributo annuo della Provincia stessa nelle spese su ricordate;

Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1950, con il quale la predetta deliberazione veniva approvata dal Ministero dell'interno, di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Verona, stabilito in L. 50.000 annue col regio decreto 4 dicembre 1927, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-1951, fino a L. 250.000 (duecentocinquantamila) annue, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Verona di corrispondere al Consorzio stesso la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio 1950-1951, sarà prelevato sul cap. 60 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1951

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1951
Registro Azienda di Stato foreste demaniali n. 3, *foglio n.* 1

(2791)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 1951.

Parificazione gerarchica del dirigente della segreteria del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia con i dipendenti dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 21 maggio 1949, n. 55655, mediante il quale è stata determinata, a norma e per gli effetti di cui al disposto dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, la parificazione gerarchica del personale dell'Ente « Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia » con i dipendenti dello Stato;

Atteso che, successivamente all'emanazione del suindicato decreto 21 maggio 1949, l'Ente predetto ha stabilito — con deliberazione adottata dal Consiglio direttivo in data 29 aprile 1950 — di assumere un dirigente della segreteria del Gruppo ed ha richiesto che detto impiegato venga parificato, ai fini dell'art. 14 del citato decreto n. 722 del 1945, al grado 8° della gerarchia statale di ruolo;

Considerato che al riguardo pure essendo l'Ente sprovvisto di regolamento organico del dipendente personale e pure non rivestendo, pertanto il rapporto di impiego di tale personale carattere di stabilità, ricorrono circostanze che giustificano, ai sensi della circolare n. 100600 in data 15 gennaio 1946 del Ministero del tesoro — contenente norme per l'applicazione del suindicato decreto n. 722 del 1945 — di adottare, in linea eccezionale, particolari riferimenti parificativi con la gerarchia dei dipendenti statali di ruolo;

Atteso peraltro che la qualifica in parola, tenuto conto dell'effettiva portata delle funzioni che vi sono annesse e dei requisiti che sono richiesti per esercitarle, può essere parificata, al titolo di cui trattasi, al grado 9°, anzichè come proposto dall'Ente, al grado 8° dell'ordinamento gerarchico statale;

Stante che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Ai fini esclusivi della determinazione — da effettuare con l'osservanza delle norme, delle condizioni e delle limitazioni stabilite dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — del trattamento economico da attribuire al dirigente la segreteria del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia, la parificazione gerarchica del predetto funzionario con i dipendenti dello Stato è determinata come appresso:

Personale dell'Ente Qualifica	Personale statale di ruolo Grado
Dirigente la segreteria.	9° di gruppo *B*.

Roma, addì 22 gennaio 1951

p. *Il Presidente del Consiglio Ministri*
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951
Registro Presidenza n. 48, *foglio n.* 280. — FERRARI

(2859)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1951.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 stesso mese ed anno, con il quale i signori dott. Alessandro Buffetti Berardi e ing. Felice Sabatini sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Foligno (Perugia);

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori dott. Alessandro Buffetti Berardi e ingegnere Felice Sabatini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di Risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1951

Il Ministro: PELLA

(2778)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1951.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, società cooperativa in nome collettivo con sede in Caccuri (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1949, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge, il geom. Raffaele Ambrogio è stato nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

Considerato che il geom. Ambrogio ha declinato il predetto incarico e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Eduardo Lucente fu Ercole è nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccurri, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Caccuri (Catanzaro) in sostituzione del geom. Raffaele Ambrogio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1951

Il Ministro: PELLA

(2771)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1951.

Sostituzione di un membro del Collegio consultivo tecnico dell'Ente Approvvigionamento Carboni, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il proprio decreto 21 febbraio 1950, con il quale è stato costituito il Collegio consultivo tecnico dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.), ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 10 gennaio 1950;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 31 maggio 1951, con il quale è confermato in carica l'anzidetto Collegio;

Vista la lettera 56595 del 29 maggio 1951 del Ministero del commercio con l'estero, con la quale è designato quale rappresentante di detta Amministrazione in seno al Collegio consultivo tecnico dell'E.A.C. il gr. uff. dott. Giuseppe Nicoletti in sostituzione del gr. uff. Giuseppe Ferretti;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Giuseppe Nicoletti è nominato membro del Collegio consultivo tecnico dell'Ente Approvvigionamento Carboni, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del gr. uff. Giuseppe Ferretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1951

Il Ministro: TOGNI

(2877)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1951, registro n. 18 Interno, foglio n. 189, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Viareggio (Lucca) di un mutuo di L. 97.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2924)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 130

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 giugno 1951

	Dollaro		Dollaro
	—		—
Borsa di Bologna	624,88	Borsa di Palermo	624,88
» Firenze	—	» Roma	624,89
» Genova	624,90	» Torino	624,87
» Milano	624,91	» Trieste	624,87
» Napoli	624,90	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 13 giugno 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,50
Id. 3,50 % 1902	69,05
Id. 3 % lordo	45 —
Id. 5 % 1935	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	72,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,70
Id. 5 % 1936	90,95
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,35
Id. 5 % convertiti 1951	99,875
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 13 giugno 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di ufficio fonotelegrafico

In data 2 maggio 1951 è stato istituito un ufficio fonotelegrafico presso la ricevitoria postale di Mornago (Varese), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Gallarate, a mezzo del circuito 6166.

(2886)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « La Silurante » con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 giugno 1951, la Società cooperativa « La Silurante », con sede in Napoli, irregolarmente costituita, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(2885)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti, di vice presidenti e di sindaci governativi di Monti di credito su pegno di 2ª categoria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Dispone:

1. I signori avv. Libero Natale Giuriolo e avv. Sebastiano Borriero sono confermati rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, con sede in Vicenza.

2. Il sig. Giovanni Michele Sandra è nominato, in sostituzione del sig. Francesco Cavallero, dimissionario, vice presidente del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore (Cuneo).

3. Il ten. col. Magliano Andrea è nominato, in sostituzione del gen. Bruno Giovanni, dimissionario, vice presidente del Monte di credito su pegno di Mondovì, con sede in Mondovì (Cuneo).

4. Il dott. Giuseppe Boragine è nominato, in sostituzione del sig. Giovanni Tadonio, dimissionario, sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Teano, con sede in Teano (Caserta).

5. L'avv. Cesare Gay è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, con sede in Ivrea (Torino) e l'avvocato Giuseppe Garda è confermato vice presidente del Monte medesimo.

6. Il perito agrario Luigi Rossi è confermato sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna).

7. Il dott. Lodovico Giardini è confermato sindaco governativo del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, con sede in San Felice sul Panaro (Modena).

8. Il sig. Tullo Pasi è confermato sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo (Ravenna).

9. Il sig. Giuseppe Gerola è confermato sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Rovereto, con sede in Rovereto (Trento).

10. Il rag. Corrado Ghizzoni è confermato sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Busseto (Parma).

11. Il sig. Diomiro Basili è confermato sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Pergola, con sede in Pergola (Pesaro).

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1951

Il Governatore: MENICHELLA

(2878)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Potenza in data 25 aprile 1950, n. 877, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza;
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Zotta dott. Domenico, vice prefetto vicario.

Membri:
Puntoni prof. Vittorio;
Bellucci prof. Diolio;
Di Stefano prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;
Chindemi prof. Ascenzio.

Segretario:
Gomez Y Paloma dott. Alvaro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Potenza.

Roma, addì 11 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2826)

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di quattro borse di studio per il tirocinio di perfezionamento nella lotta contro i tumori.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1951 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 14 marzo 1951), con il quale veniva bandito un concorso per titoli per il conferimento di quattro borse di studio per tirocinio di perfezionamento nella lotta contro i tumori, due per l'estero di L. 400 mila e due per l'Italia di L. 200 mila da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro i tumori o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nel campo della oncologia;
Ritenuta l'opportunità di prorogare di sessanta giorni il termine utile previsto dall'art. 2 del decreto succitato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in considerazione del numero limitato dei concorrenti che hanno fino ad oggi fatto pervenire istanze di partecipazione al concorso stesso;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Il termine utile previsto all'art. 2 del proprio decreto 22 gennaio 1951, di cui sopra è cenno, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli per il conferimento di quattro borse di studio per tirocinio di perfezionamento nella lotta contro i tumori, è prorogato di sessanta giorni.

Roma, addì 30 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1951
Registro Presidenza n. 49, foglio n. 177. — FERRARI

(2948)

MINISTERO DELLE FINANZE

Risultato del concorso per esami a sei posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione riservato al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2950, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive modificazioni e aggiunte;
Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1950, foglio n. 16, registro Finanze n. 7, con il quale fu indetto un concorso per esami a sei posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1950, foglio n. 16, registro Finanze n. 16, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;
Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

Si approvano le conclusioni della Commissione esaminatrice circa il risultato delle prove sostenute dal sottoindicato candidato, che ha partecipato al concorso per esami a sei posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950:
Ginnasi dott. ing. Filippo fu Leandro, media voti prove scritte: 7; media voti prove orali: 7; somma dei voti: 14.

Art. 2.

Il dott. ing. Ginnasi Filippo fu Leandro è dichiarato vincitore del concorso per esami a sei posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1951
Registro Finanze n. 11, foglio n. 277. — LESEN

(2947)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli ed esami a cinque posti di vice ragioniere (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale contabile dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione, e successiva riforma disposta con la legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per cinque posti di vice ragioniere (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale contabile dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del disposto della lettera *b*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli ed esami a cinque posti di vice ragioniere (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale contabile dell'A.N.A.S.

Tale concorso, che sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici, è riservato, oltre ai dipendenti indicati nella lettera *a*) del predetto art. 32 che non abbiano conseguito la nomina in ruolo nel concorso a cinque posti di vice ragioniere bandito con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3059, a tutti gli impiegati non di ruolo dell'A.N.A.S. aventi i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli cui aspirano.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalle domande dovrà risultare nel seguente ordine:

a) cognome, nome e paternità del candidato;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio;
d) ufficio dal quale il candidato dipende.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale o copia autentica notarile, legalizzata dalla autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria);

b) diploma di licenza rilasciato dagli istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termine degli attuali ordinamenti scolastici;

c) diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria), conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

2. Certificato delle votazioni ottenute negli esami o nello scrutinio finale per le singole materie di studio ove non siano riportate nel diploma.

3. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 40, rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

5. Certificato di buona condotta civile e morale, in carta da bollo da lire 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6. Certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da lire 24, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso; per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

7. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 85, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica e debitamente legalizzato.

8. Certicato su carta bollata da lire 24 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; vistato dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche, lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da lire 40 per il primo foglio e da lire 32 per ogni altro o certificato, in bollo da lire 24, di esito di leva, oppure di iscrizione nelle liste di leva per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

10. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da lire 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà farne specifica menzione nella domanda di ammissione al concorso, indicandone gli estremi. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

11. Stato di famiglia, in carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati o vedovi con prole.

12. Certificato su carta bollata da lire 24, rilasciato dal capo dell'ufficio dal quale il candidato dipende, da cui risultino la data di inizio e la natura del servizio ininterrotto prestato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

13. Altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti benemerenze, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda documentata.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

I certificati di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i documenti rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre inoltre a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare del 1922, in carta bollata da lire 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da lire 24, dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana; tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da lire 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione in carta bollata da lire 24 da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/ord. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento, apposita attestazione, in carta bollata da lire 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati o gli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti in guerra ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato in carta da bollo da lire 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da lire 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da lire 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 in carta bollata da lire 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta da bollo da lire 24;

n) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra; l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da lire 24.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 3 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

E' consentito fare riferimento solo al titolo di studio in originale eventualmente giacente presso l'A.N.A.S. o presso altra Amministrazione nel quale ultimo caso dovrà essere prodotto, in sostituzione, un certificato rilasciato sulla prescritta carta da bollo dall'Amministrazione medesima.

Nessun riferimento è consentito per tutti gli altri documenti.

I candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare al concorso indetto a norma della lettera *a*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 4.

I documenti ai quali il candidato che si trovi nelle condizioni di cui sopra intende fare riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

L'Azienda potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avervi potuto fare ritorno. Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte degli interessati di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso dovranno prodursi copie autentiche dei detti documenti ed atti da rilasciare a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 7.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta, a norma dell'art. 9 del decreto reale 30 maggio 1932, n. 680, da:

un funzionario amministrativo dell'A.N.A.S. di grado non inferiore al 5°, presidente; un ingenere dell'A.N.A.S. di grado non inferiore al 6°, due funzionari dell'A.N.A.S. di grado non inferiore al 7°, un funzionario della Ragioneria centrale dell'A.N.A.S. di grado non inferiore al 7°, membri;

un funzionario dell'Amministrazione, di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma indicato nel presente decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui ciascuna prova sarà tenuta.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva che sarà costituita dalla somma della media dei punti conseguiti nelle prove scritte e di quelli ottenuti nella prova orale, nonchè nella valutazione dei titoli.

La Commissione determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli predetti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualifica di mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, agli idonei ex combattenti, ovvero in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati od invalidi di guerra, o per i predetti fatti di Mogadiscio, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e successive modificazioni.

Art. 12.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto privato e amministrativo;

2) principii di economia politica e scienza delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Prove orali

Le prove orali, oltre che sulle materie sopraindicate, verteranno sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità statale ed autostradale;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 17 aprile 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1951
Registro n. 1, *foglio n.* 234. — IZZI

(2852)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1950, n. 6239, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di ventidue posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1949;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 7 ottobre 1950, riportante il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, in data 25 settembre 1950, n. 20426/2/12115, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato;

Visti i verbali e la graduatoria di merito formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1949:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Cravero Ferdinando	punti	143,375	su 150
2.	Gallo Luigi	»	137,500	»
3.	Saffirio Annibale	»	135,750	»
4.	Busca Alfonso	»	126,200	»
5.	Bertorello Alfredo	»	125,275	»
6.	Bodrato Giovan Battista	»	124,625	»
7.	Guerrini Nestore	»	123,325	»
8.	Talamona Ercole	»	121,850	»
9.	Baravalle Carlo	»	117,450	»
10.	Mercando Alessandro	»	116,775	»
11.	Bori Lazzaro	»	111,250	»
12.	De Mattia Salvatore	»	109,325	»
13.	Rosso Carlo	»	108,625	»
14.	Calzone Renato	»	107,425	»
15.	Favarò Calcedonio	»	106,525	»
16.	Malandrino Salvatore	»	106,150	»
17.	Poerio Piterà Giuseppe	»	105,950	»
18.	Lorenzini Benigno	»	103,825	»
19.	Bruno Vincenzo	»	103,475	»
20.	Abbate Onorato	»	102,750	»
21.	Ciravegna Gian Renato	»	101,600	»
22.	Zeni Walter	»	101,000	»
23.	Gallo Domenico	»	100,725	»
24.	Goria Antonio	»	100,550	»
25.	Rossi Mario	»	100,275	»
26.	Angonoa G. Battista	»	100,250	»
27.	D'Onofrio C. Alberto	»	100,200	»
28.	Zantonelli Marcello	»	99,675	»
29.	Dominici Romans	»	99,250	»
30.	Boidi Domenico	»	99,050	»
31.	Musso Eugenio	»	98,700	»
32.	Bonelli Luigi	»	97,950	»
33.	Midulla Giuseppe	»	97,900	»
34.	Vigna Taglianti Francesco	»	97,850	»
35.	De Marchi Massimo	»	97,675	»
36.	Scapini Ugo	»	97,625	»
37.	Peracchio Aldo	»	97,500	»
38.	Durante Giuseppe (2)	»	97,450	»
39.	Olivero Paolo	»	97,450	»
40.	Momigliano Guido	»	97,400	»
41.	Maccarini Costanzo	»	97,375	»
42.	Barbero Angiolo	»	97,000	»
43.	Tocci Vittorio	»	96,900	»
44.	Franco Francesco	»	96,700	»
45.	La Fauci Francesco	»	96,650	»
46.	Biamino Federico	»	96,125	»
47.	Cerruti Gaspare	»	95,825	»
48.	Grillo Ambrogio	»	94,375	»
49.	Buglione Ceresa Aldo	»	93,550	»
50.	Rugo Franco (2)	»	93,000	»
51.	Re Alessandro	»	93,000	»
52.	Frola Francesco	»	92,875	»
53.	Peiretti Giuseppe	»	92,475	»
54.	Puglisi Antonino	»	91,900	»
55.	Mongardi Giorgio	»	91,850	»
56.	Mancusi Francesco	»	91,025	»
57.	Barbero Giacinto	»	90,600	»
58.	Colombo Ulrico	»	90,275	»
59.	Casalino Salvatore, invalido guerra	»	89,700	»
60.	Cocola Giulio	»	89,675	»
61.	Chieppa Giuseppe	»	89,600	
62.	Gatti Pietro	»	89,575	»
63.	Pollani Vincenzo	»	89,075	»
64.	Pepino Francesco	»	88,800	»
65.	Farina Giuseppe	»	88,750	»
66.	Iannuzzi Arturo	»	88,450	»
67.	Franceschi Niso	»	88,400	»
68.	Piovano Piero	»	88,375	»
69.	Scarsi Roberto	»	88,325	»
70.	Pelissetti Marcello	»	88,275	»
71.	Cappa Luigi	»	88,175	»
72.	Cappa Leonardo	»	87,525	»
73.	Viglino Andrea	»	87,500	»
74.	Ingardi Dionisio	»	87,000	»
75.	Tornotti Carlo	»	86,300	»
76.	Balugani Enzo	»	86,225	»
77.	Satta Luigi	punti	86,200	su 150
78.	Costa Felice	»	86,100	»
79.	Lubatti Mario	»	85,825	»
80.	Bovolo Carlo	»	85,675	»
81.	Rossano Gastone	»	85,625	»
82.	Bocchiardo Alfiero	»	84,675	»
83.	Trucco Giovanni	»	84,225	»
84.	Allisiardi Felice	»	84,050	»
85.	Feggi Bruno	»	82,900	»
86.	Bianco Silvio	»	82,725	»
87.	Arnaud Camillo	»	79,600	»
88.	Vado Urbano	»	79,500	»
89.	Abrate Michele	»	79,375	»
90.	Garrone Ottavio	»	78,725	»
91.	Azzario Pietro	»	78,275	»
92.	Noero Carlo	»	78,100	»
93.	Fornasari Cornelio	»	78,050	»
94.	Gallo Filippo	»	77,700	»
95.	Fiasconaro Gregorio	»	77,575	»
96.	Rovella Ettore	»	76,350	»
97.	Isaia Annibale	»	76,225	»
98.	Gallo Bartolomeo	»	76,175	»
99.	Lusardi Luigi	»	75,850	»
100.	Pesando Giuseppe	»	75,750	»
101.	Bollati Aldo (2)	»	75,625	»
102.	Grosso Emanuele (3)	»	75,625	»
103.	Rinaudo Michele	»	75,625	»
104.	Cerutti Carlo	»	75,000	»
105.	Mancini Anselmo (2)	»	74,875	»
106.	Cardone Elio	»	74,875	»
107.	Burgazzoli Felice	»	74,750	»
108.	Sardi Giuseppe	»	74,500	»
109.	Basso Giovan Battista	»	73,250	»
110.	Marengo Vittorio	»	73,175	»
111.	De Caroli Achille	»	73,050	»
112.	Garofalo Antonio	»	72,425	»
113.	Bassignana Ercole	»	72,300	»
114.	Fulcheri Silvio	»	72,125	»
115.	Morino Sebastiano	»	71,875	»
116.	Gianadda Egidio	»	71,500	»
117.	Giusta Piero	»	70,875	»
118.	Baldan Severino	»	70,700	»
119.	Bausano Alberto	»	70,450	»
120.	Pesando Luigi	»	70,000	»
121.	Maggioni Gaetano	»	69,875	»
122.	Villa Rodolfo	»	69,775	»
123.	Peyron Roberto	»	69,625	»
124.	Giraudo Giuseppe	»	69,275	»
125.	Buscalferri Vincenzo	»	69,075	»
126.	Rosa Giacomo	»	68,625	»
127.	Rivero Simone	»	68,600	»
128.	Dell'Olmo Flavio	»	68,500	»
129.	Ragaiolo Gaetano (1)	»	68,450	»
130.	Bruni Eugenio	»	68,450	»
131.	Petralia Vincenzo	»	68,400	»
132.	De Franceschi Giovanni	»	68,350	»
133.	Zurletti Lino	»	68,300	»
134.	Melandri Francesco	»	68,250	»
135.	Magliano Mario	»	67,900	»
136.	De Matheis Carlo	»	67,800	»
137.	Monticelli Silvio (2)	»	67,725	»
138.	Fongo Giuseppe	»	67,725	»
139.	Serra Ferdinando	»	67,500	»
140.	Voarino Giovanni	»	67,125	»
141.	Lorenzelli Gino	»	66,750	»
142.	Diventi Mario	»	66,675	»
143.	Spirito Angelo	»	66,400	»
144.	Cigarini Giorgio	»	66,250	»
145.	Bodrero Mario	»	66,200	»
146.	Paracchini Ambrogio	»	65,750	»
147.	Capilupi Augusto	»	65,300	»
148.	Rulfi Giuseppe	»	65,225	»
149.	Brignole Carlo	»	65,125	»
150.	Pressenda Giglio	»	65,000	»
151.	Cabona Elio	»	64,400	»
152.	Malfatti Leonardo	»	64,125	»
153.	Fè Demetrio (3)	»	64,000	»
154.	Dalmasso Giuseppe (4)	»	64,000	»
155.	Hoffer Carlo (4)	»	64,000	»
156.	Lapenna Vito	»	64,000	»
157.	Cantore Renato	»	63,950	»

158. Franciosini Silvio	punti	62,400	su 150
159. Zanda Salvatore	»	62,125	»
160. Costa Pier Giovanni (2)	»	61,675	»
161. Borgogno Aldo	»	61,675	»
162. Trovati Giovanni (4)	»	61,150	»
163. Vitti Leonardo	»	61,150	»
164. Faillace Michele (1)	»	61,000	»
165. Degani Italo	»	61,000	»
166. Zanetti Luigi	»	60,625	»
167. Sica Benedetto (3)	»	60,000	»
168. Menaldino Robino Antonio (4)	»	60,000	»
169. Botta Giuseppe	»	60,000	»
170. Giorgino Tommaso (4)	»	59,000	»
171. Mattio Ugo	»	59,000	»
172. Corrente Mario	»	58,750	»
173. Dosio Efisio	»	58,250	»
174. Priola Italo	»	58,000	»
175. Consigli Giacomo, invalido guerra	»	57,600	»
176. Rossitto Antonino	»	55,725	»
177. Ubertallo Adriano	»	55,250	»
178. Lamperi Franco	»	53,250	»

(1) N. 3 dell'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.
(2) N. 8 dell'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.
(3) N. 11 dell'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.
(4) Ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 22 maggio 1951

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto odierno n. 20679, Div. 3a-San., con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per ventidue posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1949;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 4, 23, 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei riportanti l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Considerato che le condotte mediche di Bra (comunale del concentrico) e di Saluzzo (comunale di Cervignasco) devono essere riservate per il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Vista la circolare diramata in proposito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20400-I-AG-61 in data 28 febbraio 1951;

Considerato che i concorrenti dott. Gallo Luigi e Bodrato Giovan Battista, classificati rispettivamente al 2° e 6° posto della graduatoria di merito, nella domanda di partecipazione al concorso hanno chiesto di essere assegnati a sedi indicate da altri concorrenti che li precedono in graduatoria o che sono riservate per il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra e che gli stessi, non hanno fatta alcuna altra successiva indicazione;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra i concorrenti dott. Ciravegna Gian Renato e Zeni Walter, classificati al 21° e 22° posto della graduatoria acquistano il diritto all'assegnazione di una condotta;

Decreta:

I seguenti medici-chirurghi, sono dichiarati vincitori del concorso per il conferimento dei ventidue posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1949, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Cravero Ferdinando: condotta comunale di Cervere;
2) Saffirio Annibale: condotta comunale di Saluzzo (Ponente);
3) Busca Alfonso: condotta comunale di Sanfrè;
4) Bertorello Alfredo: condotta comunale di Savigliano (Levaldigi);
5) Guerrini Nestore: condotta comunale di Robilante;
6) Talamona Ercole: condotta comunale di Sampeire;
7) Baravalle Carlo: condotta comunale di Clavesana;
8) Mercando Alessandro: condotta comunale di Bernezzo;
9) Bori Lazzaro: condotta comunale di Tarantasca;
10) De Mattia Salvatore: condotta comunale di Bastia Mondovì;
11) Rosso Carlo: condotta comunale di Frabosa Sottana;
12) Calzone Renato: condotta consorziale di Monteu Roero-Santo Stefano Roero;
13) Favarò Calcedonio: condotta consorziale di Casteldelfino-Bellino-Pontechianale;
14) Malandrino Salvatore: condotta consorziale di Roddi-Grinzane-Cavour;
15) Poerio Piterà Giuseppe: condotta comunale di Cossano Belbo;
16) Lorenzini Begnino: condotta consorziale di Pradleves-Monterosso-Grana-Castelmagno;
17) Bruno Vincenzo: condotta consorziale di Niella Belbo-San Benedetto Belbo;
18) Abbate Onorato: condotta comunale di Montaldo Mondovì;
19) Ciravegna Gian Renato: condotta consorziale di Sambuco-Pietraporzio-Argentera;
20) Zeni Walter: condotta consorziale di Prazzo-Acceglio;
21) Casalino Salvatore, invalido di guerra: condotta comunale di Saluzzo (Cervignasco);
22) Consigli Giacomo, invalido di guerra: condotta comunale di Bra (concentrico).

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei comuni e dei consorzi interessati, scaduto il sovraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici condotti designati vincitori.

Cuneo, addì 22 maggio 1951

Il prefetto: GLORIA

(2683)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 2 dicembre 1950, numero 48020, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1948, e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta ostetrica di Manta è rimasta vacante di titolare per la rinuncia della vincitrice precedentemente designata e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione delle concorrenti inerpellate per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Piacenza Cleofilde idonea al concorso suindicato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica comunale di Manta.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina della nuova titolare.

Cuneo, addì 18 maggio 1951

Il prefetto: GLORIA

(2738)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 del 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 127 del 14 giugno 1947;
Visto il proprio decreto n. 63/48215 in data 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta di Bazzano, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Vandelli Giovanna (3ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che le ostetriche: Botticini Margherita (7ª), Bolognesi Carmen (10ª) Tienghi Lea in Cola (13ª) e Verzuri Maria Antonietta in Vai (15ª) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che l'ostetrica Frittelli Maria (17ª in graduatoria) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Frittelli Maria è dichiarata vincitrice della condotta unica di Bazzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Il prefetto: DE' SIMONE

Bologna, addì 20 aprile 1951

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 del 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 127 del 14 giugno 1947 per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;
Visto il proprio decreto n. 63/48215 in data 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;
Ritenuta che la condotta di Imola (4ª Ponticelli), a seguito di rinuncia dell'ostetrica Bolognesi Carmen (10ª in graduatoria), vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che le ostetriche: Serantoni Dora in Manno (16ª) e Bonfiglioli Livia in Zanoli (27ª) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che l'ostetrica Mirandola Leonilde (41ª in graduatoria) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

L'ostetrica Mirandola Leonilde è dichiarata vincitrice della condotta di Imola (4ª Ponticelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 20 aprile 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 del 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 127 del 14 giugno 1947 per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;
Visto il proprio decreto n. 63/48215 in data 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta di Imola 7ª (Sasso Morelli), a seguito di rinuncia dell'ostetrica Biondi Bice (14ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che le ostetriche Ardizzoni Lucia (25ª) e Cenacchi Angelina (36ª) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che l'ostetrica Trevisani Antonietta in Toselli (40ª in graduatoria) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Trevisani Antonietta in Toselli è dichiarata vincitrice della condotta di Imola (7ª Sasso Morelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 20 aprile 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 del 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 127 del 14 giugno 1947 per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;
Visto il proprio decreto n. 63/48215 in data 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta unica di Mordano, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Ricci Pettitoni Maria (24ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che l'ostetrica Cenacchi Angelina (36ª) ha rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che l'ostetrica Fiorio Alice in Atti (43ª in graduatoria) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Fiorio Alice in Atti è dichiarata vincitrice della condotta unica di Mordano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 25 aprile 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 del 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 127 del 14 giugno 1947 per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;
Visto il proprio decreto n. 63/48215 in data 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta di Grizzana, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Verzuri Maria Antonietta in Vai (15ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Visto che le ostetriche: Ferraretti Anna in Moretti (20ª), Beghelli Elsa (29ª), Pareschi Giuseppina in Capiluppi (39ª) e Trevisani Antonietta in Toselli (40ª) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che l'ostetrica Bernagozzi Olga in Palpini (44ª in graduatoria) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bernagozzi Olga in Palpini è dichiarata vincitrice della condotta unica di Grizzana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 30 aprile 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 del 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 127 del 14 giugno 1947 per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;

Visto il proprio decreto n. 63/48215 in data 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Ozzano dell'Emilia (2ª), a seguito di rinuncia dell'ostetrica De Giovanni Maria in Tartaglia (8ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche Tampieri Norma (18ª) e Fiorio Alice in Atti (43ª) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Marchi Marina (46ª in graduatoria) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Marchi Marina è dichiarata vincitrice della condotta di Ozzano dell'Emilia 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 10 maggio 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 del 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 127 del 14 giugno 1947 per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;

Visto il proprio decreto n. 63/48215 in data 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Tossignano 1ª, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Cenacchi Angelina (36ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche: Dini Paola in Gherardi (37ª), Mirandola Leonilde (41ª), Bernagozzi Olga in Palpini (44ª) e Parmeggiani Maria in Sangiovanni (45ª) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Cenni Adele in Panzacchi (48ª in graduatoria) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Cenni Adele in Panzacchi è dichiarata vincitrice della condotta di Tossignano 1ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 15 maggio 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

(2894)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 138 in data 19 febbraio 1951, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le condotte veterinarie vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Preso atto della rinuncia fatta dal candidato dott. Pinelli Paolo circa la 1ª condotta veterinaria del Comune capoluogo, a lui attribuita in base al citato decreto;

Ritenuto che il dott. Venieri Giuseppe, vincitore della 3ª condotta dello stesso Comune, interpellato da questa Prefettura, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede rimasta vacante e di rinunciare, conseguentemente, a quella già conferitagli;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Venieri Giuseppe è dichiarato vincitore della 1ª condotta del comune di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 2 giugno 1951

Il prefetto: DI GIOVANNI

(2892)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.